

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai professionisti per sostenere lo sviluppo e la competitività di attività professionali avviate da almeno tre anni, ai sensi degli articoli 11 ter e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)

- Art. 1 finalità
- Art. 2 definizioni
- Art. 3 soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 4 iniziative finanziabili e spese ammissibili
- Art. 5 modalità di comunicazione e presentazione degli atti
- Art. 6 regime d'aiuto
- Art. 7 modalità per la presentazione delle domande
- Art. 8 concessione del contributo
- Art. 9 intensità dell'aiuto
- Art. 10 rendicontazione ed erogazione del contributo
- Art. 11 documentazione giustificativa della spesa
- Art. 12 erogazione del contributo in via anticipata
- Art. 13 obblighi del beneficiario e vincolo destinazione dei beni
- Art. 14 cause di rideterminazione del contributo concesso
- Art. 15 cause di revoca del contributo concesso
- Art. 16 ispezioni e controlli
- Art. 17 rinvio
- Art. 18 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai professionisti per sostenere lo sviluppo e la competitività di attività professionali avviate da almeno tre anni, ai sensi degli articoli 11 ter e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), di seguito denominata legge.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) ufficio competente: Servizio competente in materia di professioni;
 - b) inizio dell'attività professionale: data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente relativo all'attività professionale in forma individuale, associata o societaria. Nel caso di attività professionale svolta in forma individuale, qualora sia intervenuta la variazione del codice di attività (ATECO) per lo svolgimento dell'attività professionale, che non avrebbe potuto essere esercitata con il codice attività già posseduto, la data di inizio dell'attività professionale coincide con la data di variazione del codice attività (ATECO);
 - c) periodo contributivo: arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto;
 - d) triennio: primi tre anni di svolgimento dell'attività professionale in forma individuale, associata o societaria decorrenti dalla data di inizio della medesima attività professionale;

- e) data di conclusione dell'iniziativa: data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;
- f) piano di spesa: l'elenco delle spese per le quali viene chiesto il contributo, corrispondenti a quelle indicate nel prospetto analitico delle spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e);
- g) persone con disabilità: le persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità), con riduzione della capacità lavorativa accertata a norma di legge.

Art. 3 soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:
 - a) i professionisti, residenti nel territorio regionale, che svolgono l'attività professionale in forma individuale appartenenti ad almeno una delle seguenti tipologie:
 - 1) i prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
 - 2) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;
 - 3) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge;
 - 4) prestatori di attività professionali, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad albi o elenchi tenuti da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici oppure da Associazioni professionali vigilate da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici.
 - b) gli studi associati composti esclusivamente da soggetti appartenenti ad almeno una delle tipologie di prestatori di attività professionali di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4);
 - c) le società tra professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), regolarmente iscritte al registro delle imprese e presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183);
 - d) le società diverse da quelle di cui alla lettera c), costituite nel rispetto delle normative di settore, composte esclusivamente da soggetti appartenenti ad almeno una delle tipologie di prestatori di attività professionali di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4) e regolarmente iscritte al registro delle imprese, ove previsto.
2. Sono ammessi al contributo unicamente i soggetti di cui al comma 1 in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere iniziato l'attività professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), da più di tre anni;
 - b) non avere ancora compiuto il quarantaseiesimo anno d'età; se l'istanza è presentata dai soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) il requisito dell'età deve essere posseduto dalla totalità degli associati o dei soci;
 - c) essere datori di lavoro di almeno tre soggetti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure di almeno una persona con disabilità assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
 - d) avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio regionale;
 - e) svolgono attività professionale in forma individuale che rientra nelle prerogative dell'iscrizione del richiedente agli albi o elenchi di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4) oppure svolgono attività professionale che rientra nelle prerogative dell'iscrizione dei componenti dello studio associato o della società agli albi o elenchi di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4);
 - f) non sono soggetti a sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - g) non risultano destinatari di una sentenza di condanna definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa di contratti pubblici; se l'istanza è presentata dai soggetti di cui al comma 1, lettera b) tale requisito deve essere posseduto da tutti gli associati; se l'istanza è presentata dai soggetti di cui al comma 1, lettere c) e d) tale requisito deve essere posseduto dai legali rappresentanti e dagli amministratori;
 - h) essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali previste per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - i) qualora svolgano l'attività professionale in forma societaria:
 - 1) non sono soggetti a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
 - 2) sono in regola con l'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026).
- 3.** Sono esclusi i professionisti che svolgono l'attività professionale in forma individuale e che sono:
- a) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
 - b) titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'INPS o da altre casse pubbliche o private;
 - c) collaboratori di impresa familiare;
 - d) artigiani;
 - e) commercianti;
 - f) coltivatori diretti;
 - g) titolari di impresa individuale;
 - h) amministratori di società di persone o di capitali.
- 4.** Sono esclusi gli studi associati e le società che hanno tra i componenti almeno uno dei seguenti soggetti:
- a) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
 - b) titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'INPS o da altre casse pubbliche o private;
 - c) collaboratori di impresa familiare;

- d) artigiani;
 - e) commercianti;
 - f) coltivatori diretti;
 - g) titolari di impresa individuale;
 - h) amministratori di società di persone o di capitali, diverse da quelle per cui si richiede il contributo.
5. Sono escluse dal beneficio le società di fatto.
 6. I requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sussistono al momento della presentazione della domanda e, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, lettere b) e c), permangono per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4 iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le istanze che prevedono un piano di spesa ammissibile non inferiore a 10.000,00 euro. Il limite massimo di spesa ammesso a contributo è pari a 60.000,00 euro. Le spese devono essere strettamente connesse all'esercizio dell'attività professionale.
2. Sono ammesse a contributo le spese riferite all'acquisto di beni strumentali quali:
 - a) attrezzature tecnologiche finalizzate allo svolgimento dell'attività, macchine d'ufficio, attrezzature e hardware, con l'esclusione dei beni di facile consumo;
 - b) arredi;
 - c) software;
 - d) marchi e brevetti;
 - e) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni, rilasciate nell'interesse del beneficiario da banche o istituti assicurativi, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro.
3. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA, possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per installazione, trasporto, imballo e montaggio relativi alle spese di cui al comma 2, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali.
4. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.
5. Sono escluse:
 - a) spese riferite all'acquisto di immobili;
 - b) spese riferite all'acquisto di mezzi di trasporto, ad eccezione di veicoli senza motore e biciclette elettriche qualora risultino essere strumentali necessari per lo svolgimento dell'attività professionale;
 - c) manodopera per la riparazione e acquisto di beni ad essa connessi;
 - d) acquisizione di beni mediante contratto di leasing o contratti di locazione operativa.
6. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro i termini previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2. Ai fini dell'ammissibilità della spesa sono considerate sia la data della fattura o del documento contabile avente forza probatoria equivalente, sia la data del relativo pagamento.

Art. 5 modalità di comunicazione e presentazione degli atti

1. La domanda di contributo e la rendicontazione della spesa sono predisposte e presentate, a pena di inammissibilità, esclusivamente per via telematica tramite il sistema IOL a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla linea contributiva. L'accesso avviene previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), ovvero Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o con firma digitale,

qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile. La domanda e la rendicontazione si considerano sottoscritte e inoltrate, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Le successive comunicazioni fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con firma digitale, con osservanza dell'articolo 65 del decreto legislativo 82/2005. Ai fini del rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione. Dichiarazioni o atti recanti la sottoscrizione con firma autografa sono accompagnati, a pena di nullità, dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Art. 6 regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal Regolamento (UE) 13 dicembre 2023, n. 2023/2831 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023.
2. Ai fini della concessione del contributo in regime di aiuto «de minimis», l'operatore economico presenta, utilizzando la modulistica predisposta ai sensi dell'articolo 7, una dichiarazione, sottoscritta dal richiedente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 2023/2831.
3. Qualora l'importo della quota di contributo da concedere a titolo di sostegno all'operatore economico, determinata ai sensi dell'articolo 9, superi il massimale disponibile per l'operatore economico a titolo di aiuto de minimis al momento della concessione, l'importo della quota di contributo medesima viene conseguentemente ridotto, previa accettazione da parte dell'operatore economico. La mancata accettazione comporta l'impossibilità di concedere la quota di contributo a titolo di sostegno all'operatore economico.

Art. 7 modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate all'ufficio competente nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo. Con decreto del Direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati, assicurando l'informativa privacy a norma del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)).
2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 è sottoscritta dal richiedente nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 2023/2831;

- b) modello F23 o F24, attestante il pagamento dell'imposta di bollo, previsto dal comma 1;
 - c) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente o, nel caso di studi associati o società, di tutti i componenti;
 - d) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal richiedente o, nel caso di studi associati o società, dal soggetto legittimato;
 - e) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 4, comma 2;
 - f) copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare;
 - g) nel caso in cui il richiedente risulti essere datore di lavoro di una persona con disabilità assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dalla persona con disabilità, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la condizione di disabilità.
3. La domanda di contributo può essere presentata una sola volta dal medesimo beneficiario.

Art. 8 concessione del contributo

1. I contributi relativi alle iniziative di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.
2. L'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Nel caso in cui la documentazione trasmessa permanga irregolare o incompleta l'Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.
5. A conclusione del procedimento l'ufficio competente comunica al richiedente l'esito dello stesso:
 - a) la concessione del contributo;
 - b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua mancata copertura finanziaria;
 - c) l'inammissibilità della domanda, con le relative motivazioni.
6. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio sono accolte con fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 9 intensità d'aiuto

1. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2.
2. L'importo del contributo è compreso tra 5.000,00 euro e 30.000,00 euro.
3. L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario non può superare il limite massimo di 30.000,00 euro.
4. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10 rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Le spese di cui all'articolo 4, comma 2 per le quali il contributo è stato concesso sono sostenute entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo. Le eventuali variazioni delle spese per le quali il contributo è stato concesso devono essere debitamente giustificate con specifico riferimento alle singole voci di spesa e la loro ammissibilità è valutata in sede di esame della rendicontazione della spesa.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che la relativa richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza del termine stesso.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario presenta all'ufficio competente entro centoventi giorni dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, la rendicontazione della spesa e in particolare:
 - a) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera b);
 - b) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
 - c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della spesa tramite sistemi di pagamento tracciabili da conti correnti, carte di credito o carte di debito, intestate al beneficiario;
 - d) relazione illustrativa dettagliata delle spese sostenute, sottoscritta dal beneficiario o nel caso di studi associati o società dal soggetto legittimato;
 - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario o, nel caso di studi associati o società, dal soggetto legittimato, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
 - 1) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 9, comma 4;
 - 2) la permanenza per l'intera durata del periodo contributivo dei requisiti previsti dall'articolo 3, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).
4. La rendicontazione della spesa sostenuta dai soggetti beneficiari aventi natura di impresa può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, fatta salva la presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere d) ed e).
5. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Nel caso in cui la documentazione trasmessa permanga irregolare o incompleta l'Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'articolo 15, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.
6. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il termine di cui al comma 6 è sospeso.

Art. 11 documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa:
 - a) è costituita da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente con i relativi pagamenti;
 - b) è intestata al soggetto beneficiario;

- c) ha una data compresa tra la data successiva a quella della presentazione della domanda di contributo e i termini indicati dall'articolo 10, commi 1 e 2; nel caso in cui la documentazione della spesa sia costituita da avviso di pagamento, la data da considerare ai fini dell'ammissibilità della spesa è quella indicata come data di scadenza del pagamento;
 - d) indica l'importo nella moneta in cui è stato corrisposto; se la moneta è diversa dall'euro, è indicato anche il valore in euro secondo il tasso di cambio vigente alla data in cui è stata sostenuta la spesa.
- 2. Il pagamento delle spese avviene, pena l'inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali bonifico bancario o postale, assegno, carta di debito, carta di credito o carta prepagata.
 - 3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione, intestata al beneficiario:
 - a) copia del documento attestante la perfezionata transazione bancaria o postale, dal quale si evince l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati. Nel caso di spese effettuate con carta di credito copia dell'estratto conto; il pagamento si intende perfezionato il giorno della transazione;
 - b) per pagamenti tramite assegno, una dichiarazione liberatoria del fornitore dei beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.
 - 4. Le spese di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 2, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato da idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 3.
 - 5. Non sono riconosciute spese eccedenti l'importo di spesa ammesso a contributo.
 - 6. L'ufficio competente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b).

Art. 12 erogazione del contributo in via anticipata

- 1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata, in misura pari al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione da parte del beneficiario di fideiussione bancaria o assicurativa, di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.
- 2. Le fideiussioni prevedono l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
- 3. Il beneficiario richiede l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso presentando l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.
- 4. Ove la richiesta di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La richiesta è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.
- 5. I contributi sono erogati in via anticipata a seguito dell'esame della documentazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.
- 6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 13 obblighi del beneficiario e vincolo destinazione dei beni

1. Il beneficiario è tenuto a mantenere, nei tre anni successivi alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a contributo, coincidente con la data di conclusione dell'iniziativa:
 - a) la partita IVA dichiarata per l'ottenimento del contributo;
 - b) la sede legale o operativa nel territorio regionale;
 - c) la destinazione dei beni mobili oggetto dei contributi.
2. Successivamente alla presentazione della rendicontazione, il beneficiario presenta annualmente, all'ufficio competente, dal 1° gennaio ed entro il 31 marzo successivo all'annualità di presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il rispetto degli obblighi di cui al comma 1, fino alla scadenza degli stessi. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione annuale di cui al comma 2 l'ufficio competente procede a diffidare il beneficiario alla presentazione della dichiarazione stessa assegnando un termine. Decorso inutilmente il predetto termine l'ufficio competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.
5. La mancata trasmissione della dichiarazione annuale di cui al comma 2 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo erogato.

Art. 14 cause di rideterminazione del contributo concesso

1. Il contributo regionale concesso è rideterminato qualora le spese ammesse a rendiconto risultino inferiori a quelle ammesse a contributo purché sussistano entrambe le seguenti condizioni:
 - a) le spese ammesse a rendiconto siano almeno pari al 70 per cento della spesa ammessa a contributo;
 - b) le spese ammesse a rendiconto non siano inferiori al limite di spesa minimo stabilito dall'articolo 9, comma 2.

Art. 15 cause di revoca del contributo concesso

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora:
 - a) il beneficiario rinunci al contributo;
 - b) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2;
 - c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'articolo 10, comma 3;
 - d) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'articolo 10, comma 5;
 - e) la spesa effettivamente sostenuta e ammessa a rendiconto sia inferiore al 70 per cento della spesa ammessa a contributo ai sensi dell'articolo 8;
 - f) l'importo del contributo calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta e presentata a rendiconto sia inferiore al limite minimo stabilito dall'articolo 9, comma 2;

- g) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- h) non si riscontri, in sede di verifiche o accertamenti, la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3;
- i) il beneficiario non provveda nei termini alla trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 3, e non collabori con l'ufficio competente ai fini della verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo stesso e dall'articolo 16;
- j) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 3, eccezione fatta per i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).

Art. 16 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del contributo, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Art. 17 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 7/2000.

Art. 18 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO : IL PRESIDENTE